


Studio Legale Fiorillo

via Camaldolilli, 59/E - 80128 Napoli

 3495076912 - fax

08118944313

dario.fiorillo@pec.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI

EX ART. 14 *TER* - LEGGE 3/2012

PER

Giuseppe BROCCOLI, nato a NAPOLI il 14 maggio 1968 (C.F. BRC GPP 68E14 F839 G) e residente a Napoli alla via [REDACTED] (all. 1), impiegato, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Camaldolilli n° 59/E presso lo studio dell'Avv. Dario Fiorillo (C.F. FRLDRA 62P28 F839 E) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 - III comma - c.p.c. da intendersi in calce al presente atto, il quale dichiara che per le notificazioni e comunicazioni relative al presente procedimento gli Uffici Giudiziari potranno utilizzare il numero di fax +3908118944313 o l'indirizzo di posta elettronica certificata dario.fiorillo@pec.it

Premessa

Su ricorso dell'istante (all. 2) il Medi, Organismo Composizione della Crisi dell'ODCEC di Napoli, ha nominato (all. 3), ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge 3/2012, i Dott. Leonilda Buonocunto e Paolo La Cava quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, onerandoli delle comunicazioni all'ente della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione del Piano di liquidazione di cui all'art. 14 *ter* della Legge 3/2012 contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Era ed è intenzione del ricorrente chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni ex art. 14 *ter* Legge 3/2012 al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui versa.

Ai sensi degli artt. 9, commi II e III, e 14 *ter* Legge 3/2012, la presente domanda è corredata dalla documentazione prevista dalla legge regolatrice e la sussistenza dei requisiti risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione particolareggiata (all. 4) predisposta dai professionisti designati Dott. Leonilda Buonocunto e Paolo La Cava.

La predetta relazione, contenente quanto previsto dalle lettere a) ed e) dell'art. 14 *ter*, comma III, Legge 3/2012, è allegata alla presente domanda (all. 4).

Nella presente domanda è incluso l'inventario di tutti i beni del ricorrente, recante specifiche indicazioni sul possesso dei beni immobili e delle cose mobili.

La documentazione prodotta unitamente al presente atto, visionata e consegnata al professionista designato, ha permesso la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del Sig. Giuseppe Broccoli.

Sussistono i requisiti soggettivi per il deposito della domanda di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *ter* Legge 3/2012:

- non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n° 267, ed è privo dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 3/2012;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge 3/2012;
- ha fornito tutta la documentazione che ha consentito di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che, di fatto, non rende possibile adempire alle proprie obbligazioni.

SUL SOVRAINDEBITAMENTO

Il Sig. Giuseppe Broccoli è stato socio/lavoratore nell'azienda di famiglia [REDACTED] sin dal 1990 con i fratelli [REDACTED] detenendo il 66,66% dell'intero capitale sociale.

La Soc. si occupava della produzione di scarpe pronto moda (all. 5).

Nei primi tempi l'azienda è stata abbastanza florida riuscendo ad impiegare, oltre i [REDACTED], anche alcuni dipendenti.

Nel corso degli anni, però, la crisi del settore calzaturiero, le difficoltà nell'incasso degli importi concordati per la fornitura di merce, la riduzione complessiva delle vendite, la mancata realizzazione di modelli che potessero essere commercializzati a prezzi concorrenziali e, soprattutto, la comparsa sul mercato di prodotti di importazione, in particolar modo di produzione cinese, hanno posto la Soc. in gravi difficoltà economiche e finanziarie.

La situazione di sovraindebitamento del ricorrente, come dallo stesso dichiarato (all. 6) ha la sua genesi in tale contesto a partire dall'anno 2014, allorquando la società di famiglia ha manifestato seri problemi finanziari.

Negli anni precedenti l'istante personalmente (nonché i fratelli [REDACTED] [REDACTED] avevano assunto garanzie fideiussorie con diversi Istituti Bancari, in favore della [REDACTED]. (all. 7); le Banche avevano preteso che venissero rilasciate garanzie personali a cura dei soci, tra i quali il Sig. Giuseppe Broccoli.

Purtroppo, la società *in primis* e i soci *in secundis* non sono riusciti a rispettare tali impegni finanziari, stante le molteplici difficoltà sopra evidenziate.

Alla predetta situazione di insolvenza è conseguita, inevitabilmente, la [REDACTED]. ancora in corso.

Ad aggravare ulteriormente la situazione ha contribuito anche l'aver scoperto che la sorella, [REDACTED], socio/amministratore/liquidatore dell'azienda di famiglia, sin dal 2012, è affetta da una gravissima patologia polmonare.

Per tali motivi il Sig. Broccoli non è stato più in grado di onorare i pagamenti del mutuo fondiario (all. 8) garantito da ipoteca volontaria (all. 9) e di un prestito personale (all. 10).

Gli Istituti Bancari, ai quali il ricorrente [REDACTED] aveva fornito garanzie, hanno conseguentemente agito per il recupero dei propri crediti, instaurando procedure monitorie e di espropriazione immobiliare aggredendo il patrimonio dei garanti (all. 11). Il ricorrente intende evidenziare che, unitamente ai fratelli, ebbe a suo tempo a contrarre le obbligazioni fideiussorie in favore della Soc. di famiglia, della quale è tutt'ora socio, nella prospettiva di un risanamento

aziendale che, se concretizzatosi, avrebbe permesso il corretto adempimento delle obbligazioni assunte.

Deve infatti rilevarsi che, alla luce dell'andamento del mercato e delle prassi commerciali che si sono conseguentemente instaurate, la sola possibilità di ottenere dagli Istituti di credito le liquidità necessarie a proseguire l'attività dell'azienda (società a responsabilità limitata), era notoriamente quella di assumere la qualità di garante, a prescindere dalla propria volontà e dall'effettiva capienza del patrimonio personale.

Alla luce di tali situazioni, deve quindi escludersi che la sottoscrizione delle fideiussioni da parte del Sig. Giuseppe Broccoli (nonché dei fratelli), sia stata determinata in maniera colposa, essendosi al contrario verificatasi proprio a causa delle richieste degli Istituti bancari.

Va ricordato che il Sig. Broccoli, ricopriva la qualifica di [REDACTED], ed è pertanto in virtù di tale ruolo che, assieme ai fratelli, ha dovuto subire, più che aver determinato, le richieste delle banche, oggettivamente non aderenti e commisurate al patrimonio, neppure tenuto conto dell'assunzione di responsabilità in solido dei fratelli.

Come già evidenziato, l'unica modalità possibile di ottenere finanziamenti da parte degli Istituti bancari, specie nel periodo di crisi economica globale nel corso del quale il ricorrente ha prestato le garanzie causa del sovraindebitamento, era esattamente quello di sottoscrivere contratti fideiussori, preferibilmente da parte di molteplici soggetti che si potessero obbligare in solido, cosicché le Banche si sentissero meglio tutelate.

Il ricorrente è stato, quindi, costretto ad assumere gli anzidetti impegni di firma, non a fini o interessi personali, ma nel solo ed unico obiettivo di un risanamento aziendale, nonché del successivo ritorno ad una gestione redditizia della [REDACTED]

L'eccessiva consistenza dei summenzionati impegni ha, tuttavia, determinato, una volta venuto meno il vincolo societario, la naturale ed automatica impossibilità di onorare le obbligazioni assunte.

L'incapacità economica e finanziaria del ricorrente deriva, in definitiva, dall'inevitabilità della messa in liquidazione societaria e dall'eccessività delle richieste delle banche e delle finanziarie.

In tale situazione, il ricorrente si è visto costretto a ricorrere alla presente

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Sul punto giova specificare la *ratio* sottesa alla normativa introdotta dalla Legge 3/2012.

Le cosiddette procedure di composizione della crisi suppliscono a tutte quelle situazioni per le quali l'ordinamento non appronta una specifica regolamentazione, trattandosi di soggetti protagonisti che non hanno altro modo di risollevarsi economicamente e finanziariamente.

Innanzitutto, vi possono accedere i cd. consumatori. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che è "*consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività di impresa o professionale propria*". (Cass. 1869/2016). La nozione di consumatore è quindi strettamente connessa al criterio funzionale tra il rapporto contrattuale e l'attività professionale o imprenditoriale (Corte di Giustizia UE C-110/2017, 538/2015).

Ebbene, da una simile figura è di certo escluso, ad esempio e per quanto concerne al caso di specie, il socio di società a responsabilità limitata che ha assunto obbligazioni personali a beneficio della società stessa.

Egli, infatti, benché persona fisica, non ha assunto le obbligazioni per scopi privati o familiari, ma per attività imprenditoriali. Ne consegue l'impossibilità di detto soggetto di accedere al cosiddetto piano del consumatore di cui alla Legge 3/2012.

Il soggetto coinvolto, di conseguenza, si trova in un vortice dal quale difficilmente potrebbe uscire.

Infatti, dopo che l'impresa, principale debitrice nei confronti degli Istituti bancari, ha dichiarato la materiale impossibilità a sanare le proprie obbligazioni, le stesse sono traslate in capo unicamente al fideiussore, coobbligato in solido. Il soggetto debitore, dinanzi alla propria incapacità patrimoniale e reddituale, si trova ai margini di un fallimento che non potrà mai dichiarare, poiché persona fisica.

In soccorso ad una simile posizione è giunta la Legge 3/2012 che, in alternativa al piano del consumatore, prevede ulteriori due possibilità affinché

anche detto soggetto possa esdebitarsi: si tratta della domanda di liquidazione e dell'accordo con i creditori.

Lo scenario delineato corrisponde perfettamente a quello in cui il Sig. Giuseppe Broccoli si trova oggi.

Nell'intento di risanare le situazioni economiche e finanziarie della [REDACTED] si è rivolto, unitamente ai fratelli, a istituti bancari e società finanziarie, i quali, per erogare liquidità, hanno preteso che il ricorrente (e gli altri soggetti) sottoscrivesse fideiussioni *omnibus*.

È certo che detta prassi si è rivelata vantaggiosa per gli istituti finanziari che hanno preso di mira i fideiussori e i loro beni.

La riduzione reddituale avvenuta per la sopraggiunta crisi dell'impresa di famiglia, unitamente alla difficoltà a trovare una nuova occupazione e alla situazione familiare, spiega chiaramente le cause di indebitamento del Sig. Giuseppe Broccoli che risulta incapace di adempiere le proprie obbligazioni a causa di uno squilibrio tra le obbligazioni assunte negli anni passati e l'attuale reddito, a cui non può far fronte neanche con il patrimonio prontamente liquidabile.

SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Per quanto riguarda la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, nonché la sua diligenza nell'adempiere le proprie obbligazioni, dalla documentazione raccolta mediante l'accesso alle banche dati del Registro Protesti dell'Archivio Ufficiale delle CCIAA e della Centrale Rischi della Banca d'Italia risulta che il Sig. Broccoli non ha protesti a carico (all. 12).

Risultano dei finanziamenti precedenti regolarmente estinti con l'integrale pagamento del dovuto (all. 13). Dalle verifiche effettuate è emerso che il ricorrente ha regolarmente presentato le denunce dei redditi (all. 14).

Si evidenzia, infine, che allo stato attuale non sussistono azioni esecutive nei confronti del ricorrente fatta eccezione della procedura di espropriazione immobiliare presso il Tribunale di Napoli - R.G. 407/2019 - promossa da Siena NPL 2018 S.r.l., cessionaria dei crediti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti del patrimonio immobiliare del ricorrente (all. 15). Tale azione è stata intrapresa a seguito del mancato pagamento della rate del mutuo fondiario.

SUL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del ricorrente, come risulta dall'allegata certificazione anagrafica, è composto, oltre che dal medesimo, dalla moglie e da due figli (all. 16).

SULLO STATO PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL RICORRENTE

La situazione patrimoniale e reddituale dell'istante, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta con l'ausilio dei Dott. Buonoconto e La Cava, sulla scorta dell'inventario dei beni, evidenzia le seguenti poste.

ATTIVO

Il Sig. Broccoli attualmente è dipendente della [REDACTED] [REDACTED] (all. 17) e percepisce una retribuzione media mensile di circa 1.300,00 euro.

[REDACTED]

L'unica fonte di reddito è costituita dallo stipendio del debitore che viene destinata interamente al sostentamento dell'intero nucleo familiare.

Dai documenti fiscali allegati alla domanda si può constatare che la somma mensile disponibile per la famiglia Broccoli è ben al disotto della soglia di povertà così come calcolata dall'ISTAT (coppia con 2 figli = € 2.934,55). La retribuzione mensile percepita dall'istante è, quindi, indispensabile ai fini di un dignitoso sostentamento del nucleo familiare.

Si chiede, pertanto, sin da ora di escludere dalla presente procedura, ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 3/2012, le somme percepite dal Sig. Giuseppe Broccoli a titolo di retribuzione da lavoratore dipendente.

Inoltre, a seguito della intrapresa procedura di liquidazione del patrimonio, è realistico ritenere che a breve il nucleo familiare non potrà più risiedere nell'immobile di proprietà sino ad ora adibito a casa familiare. Ne consegue che le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare del ricorrente subiranno un incremento, dovendo aggiungersi anche le spese di locazione di un immobile.

Il ricorrente ha la disponibilità dei beni, di seguito elencati, nel Comune di Napoli alla [REDACTED] (all. 18).

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto	% del diritto	Valore di Stima	Foglio	Particella	Sub
Fabbricato	Abitazione civile cat. A/2	Proprietà	100,00 %	172.515,00	11	95	9
Terreno	Terreno Agricolo cat. T	Proprietà	33,33%	100,00	33	77-378-379	

PATRIMONIO MOBILIARE

I beni mobili, presenti all'interno dell'abitazione (mobilio e arredi per casa), hanno un valore di stima pari a euro 3.000,00.

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI

Valore stimato del patrimonio immobiliare	172.548,33
Valore stimato del patrimonio mobiliare	3.000,00
Valore complessivo del patrimonio	175.548,33
Valore immobile prima casa	165.857,14
Valore patrimonio al netto della prima casa	9.691,19

L'immobile è stato oggetto di perizia di stima da parte del Geom. XXXXXXXXXX in data 26 aprile 2019 (all. 19).

Negli ultimi cinque anni il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio.

PASSIVO

Dall'analisi della documentazione fornita dal debitore già richiamata e dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (all. 20), relativa ai carichi pendenti tributari, risulta la seguente situazione debitoria.

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.
Mutuo ipotecario immobiliare	105.867,55	41,64%
Apertura di credito in c/c	63.100,67	24,82%
Tributi	61.840,46	24,32%

Mutuo chirografario	12.421,73	4,89%
Prestiti – da terzi	11.000,00	4,33%
T O T A L I	254.230,41	100%

I creditori del ricorrente sono quelli indicati nell'elenco creditori (all. C della relazione del Gestore della crisi).

Le indicazioni dei privilegi sono evidenziate nell'elenco dati relativi alla situazione debitoria (all. D della relazione del Gestore della crisi).

Le spese prededucibili (per complessivi € 20.097,75) sono rappresentate dal compenso (€ 10.774,93) per Medi, Organismo Composizione della Crisi dell'ODCEC di Napoli, (all. 21) e dalle competenze professionali (€ 9.322,82) del sottoscritto procuratore (all. 22). Si precisa che il Sig. Broccoli ha già corrisposto all'OCC un acconto pari a € 4.000,00 e, di conseguenza, i crediti prededucibili indicati nella successiva tabella riepilogativa assommano a € 16.097,75.

SUI VANTAGGI DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

La procedura di liquidazione presenta una serie di vantaggi per tutti i soggetti coinvolti che hanno indotto il legislatore non solo ad emanare la Legge 3/2012 ma, soprattutto, di esprimere con essa un evidente *favor* nei confronti della procedura liquidatoria stessa rispetto alla semplice vendita esecutiva (in particolare quella immobiliare).

In *primis* per il debitore che potrà provvedere alla liquidazione di tutto il proprio patrimonio ma, alla fine della procedura, potrà ottenere la esdebitazione ossia la completa liberazione dai propri debiti.

La semplice procedura esecutiva immobiliare, invece, rischia di provvedere alla liquidazione del patrimonio immobiliare (ossia quello più consistente), ma di lasciare al debitore una residua posizione debitoria per la quale continuerà ad essere illimitatamente (da un punto di vista temporale) responsabile. Ossia esattamente ciò che la *ratio* della legge (detta anche salva suicidi) vuole evitare. Tale aspetto risulta di primaria importanza tenuto conto della giovane età del Sig. Giuseppe Broccoli che solo con l'accesso alla presente procedura potrà cancellare definitivamente i propri debiti.

La procedura di liquidazione del patrimonio è un vantaggio anche per i creditori coinvolti, in quanto consente una liquidazione del patrimonio anche a trattativa privata e, quindi, la possibilità di ricavare dalla liquidazione del patrimonio una somma più elevata di quanto possa garantire una semplice

esecuzione immobiliare che può portare, nel giro di pochi mesi, alla vendita dell'immobile ad un valore al di sotto della metà del valore di perizia (cosa, tra l'altro, che si sta verificando nel caso che ci occupa).

Dall'altro lato la possibilità di trovare un soggetto che possa intervenire nella procedura in forma diversa (ad esempio, acquisto con promessa di locazione) che potrebbe garantire al debitore la possibilità di non dover lasciare il proprio immobile e trovarsi senza fissa dimora (altro epilogo che la *ratio* della legge vuole scongiurare).

E non solo.

La procedura di liquidazione è comunque più vantaggiosa della semplice esecuzione immobiliare, se non altro perché la legge prevede che essa abbia una durata minima di quattro anni (art. 14 *quinquies*, comma 4) e che in questi quattro anni venga devoluto al pagamento dei creditori non solo il ricavato della vendita immobiliare, ma anche qualsiasi altro credito ricevuto dal debitore (a qualsiasi titolo, quale lavoro autonomo o dipendente, pensione, eredità, incasso di crediti precedenti etc.) motivo per cui la procedura di liquidazione è *in re ipsa* più conveniente per tutti i soggetti coinvolti.

Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice, Sig. Giuseppe BROCCOLI, anche a mezzo del sottoscritto procuratore,

PROPONE

la soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano di Liquidazione, di cui si riporta di seguito la tabella riepilogativa del riparto.

	Totale Credito	Credito Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato privilegiato	Liquidato chirografario
Crediti Prededucibili	16.097,75	16.097,75	100,00%	16.097,75	0,00
Crediti Privilegiati Immobiliari Ipotecari	105.867,55	105.867,55	100,00%	105.867,55	0,00
Crediti Privilegiati Immobiliari non Ipotecari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Crediti Privilegiati Mobiliari Ipotecari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Crediti Privilegiati Mobiliari non Ipotecari	61.840,46	27.208,41	44,00%	2.884,22	24.324,19
Crediti Chirografari	86.522,40	26.374,62	30,48%	0,00	26.374,62
TOTAL E	270.328,16	175.548,33	64,94%	124.849,52	50.698,81

La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione dei Dott. Leonilda Buonocunto e Paolo La Cava.

Per tutte le ragioni premesse ed illustrate, il Sig. Giuseppe Broccoli, come sopra difeso, rappresentato, domiciliato e assistito,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Napoli affinché, ai sensi dell'art. 14 *quinques* Legge 3/2012, voglia, con decreto:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione, al fine del soddisfacimento dei creditori, con le modalità di legge, mediante la liquidazione del patrimonio disponibile immobiliare e parte del patrimonio mobiliare e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei quattro anni successivi all'apertura della procedura di liquidazione;
- nominare a tal fine un liquidatore, precisando che i Dott. Leonilda Buonocunto e Paolo La Cava, professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, si sono resi disponibili ad assumere anche tale incarico;
- disporre, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma II, della Legge 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;
- ammettere la soddisfazione in prededuzione nella misura sopra determinata dei compensi spettanti ai professionisti incaricati O.C.C., alla scrivente difesa, nonché al nominando liquidatore.

Si allega:

- 1) Documento di identità del debitore;
- 2) Istanza OCC;
- 3) Nomina professionisti – Gestore della Crisi;
- 4) Relazione del Gestore;
- 5) Visura CCIAA;

- 6) Relazione del debitore;
- 7) Centrale Rischi Banca d'Italia;
- 8) Contratto di mutuo fondiario;
- 9) Iscrizione ipoteca;
- 10) Contratto di finanziamento;
- 11) Ispezione ipotecaria;
- 12) Visura protesti;
- 13) Visura Crif;
- 14) Dichiarazione dei redditi;
- 15) Atto di precetto;
- 16) Certificazione anagrafica;
- 17) Attestato di servizio;
- 18) Visura catastale;
- 19) Perizia di stima immobile;
- 20) Certificazione Agenzia delle Entrate;
- 21) Preventivo OCC;
- 22) Conferimento incarico Avv. Fiorillo.

Si dichiara che il valore della presente procedura è pari a
175.548,33 euro.

Napoli, 5 novembre 2020

Firmato digitalmente
Avv. Dario Fiorillo